

N. 704

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LASAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1996

Norme per l’attuazione dell’articolo 95 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge sulla scia di quanto fatto in alcuni dei Paesi più avanzati dell'Europa come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, intende dare una risposta concreta alle istanze di modernizzazione della pubblica amministrazione, particolarmente sentite negli ultimi anni, ma, soprattutto, dare un contributo al tanto auspicato avvicinamento tra amministrazione e cittadini.

Lo spostamento delle sedi centrali dei singoli ministeri da Roma ai capoluoghi delle regioni determinerà, infatti, l'effetto di far sentire a tutte le regioni, agli enti locali ma, soprattutto, alle relative popolazioni, la vicinanza all'attività amministrativa statale centrale.

Sotto altro aspetto, la previsione di una delega quadriennale si combina con la celebrazione del Giubileo per l'anno 2000 per il quale è previsto un pellegrinaggio di 50 milioni di persone. Pertanto, lo spostamento delle sedi centrali dei ministeri si rende necessario in vista del quasi certo ingolfamento cui andrà incontro la città di Roma.

Il presente disegno di legge, infine, intende dare un contributo alle esigenze di rinnovamento della pubblica amministrazione consentendo di riorganizzare le strutture delle diverse amministrazioni ormai obsolete rispetto agli *standards* europei ed alla mutata realtà tecnologica, economica e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le sedi centrali dei ministeri sono trasferite nelle città di seguito elencate:

1) Roma per il Ministero degli affari esteri e per il Ministero dell'Interno;

2) Torino per il Ministero di grazia e giustizia;

3) Ancona per il Ministero del tesoro;

4) Perugia per il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

5) Firenze per il Ministero delle finanze;

6) Trento per il Ministero della fifea;

7) Genova per il Ministero della pubblica istruzione;

8) Cagliari per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

9) Palermo per il Ministero dei lavori Pubblici;

10) Bari per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

11) Venezia per il Ministero dei trasporti e della navigazione;

12) Reggio Calabria per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

13) Milano per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

14) L'Aquila per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

15) Bologna per il Ministero del commercio con l'estero;

16) Napoli per il Ministero della sanità;

17) Potenza per il Ministero per i beni culturali ed ambientali;

18) Campobasso per il Ministero dell'ambiente.

Art. 2.

1. È istituito il Ministero per gli affari delle Comunità europee con sede ad Aosta.

Art. 3.

1. È istituito il Ministero per la famiglia e la solidarietà con sede a Trieste,

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per l'attuazione della medesima, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare una equa distribuzione delle strutture con riferimento alla consistenza delle attribuzioni conferite dalla legge ai singoli ministeri;

b) assicurare il massimo collegamento funzionale tra i singoli ministeri e con gli enti territoriali prevedendo anche adeguati collegamenti telematici e conferenze di servizi;

c) garantire per l'utilizzazione delle strutture l'impiego di tecnologie di elevata qualità e comprovata efficacia al fine di adeguare l'Italia a *standards* di efficienza valutati con riferimento agli altri Stati della Unione europea.